

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 188

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1997

Risoluzione
sulla politica comune della pesca dopo l'anno 2002

Annunziata il 5 gennaio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0298/97),

A. considerando che la politica comune della pesca, nella sua forma attuale, giungerà a scadenza il 31 dicembre 2002,

B. considerando il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992 che istituisce un regime comunitario

della pesca e dell'acquacoltura, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2 (1),

C. considerando che la PCP attuale presuppone una deroga al principio della li-

(1) « Entro il 31 dicembre 2001, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione del settore della pesca nella Comunità, in particolare sulla situazione economica e sociale delle regioni costiere, sulla situazione delle risorse e il prevedibile sviluppo delle stesse nonché sull'applicazione del presente regolamento. Sulla base di tale relazione il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2002, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, in merito agli eventuali adeguamenti da apportare, in particolare per quanto riguarda l'articolo 7, nonché in merito alle eventuali disposizioni adottate in virtù del regime di cui all'articolo 6 » (G. U. L 389 del 31 dicembre 1992, pag. 1).

bertà di accesso ai fondali comunitari, così come indicato dagli articoli 6 e 7 del summenzionato regolamento (CEE) n. 3760/92, e che tale deroga, in mancanza di una decisione del Consiglio, terminerà il 1° gennaio 2003,

D. considerando che tale deroga venne introdotta nella politica della pesca a decorrere dall'anno 1973 allo scopo di tutelare l'adeguamento dell'industria della pesca dei vari Stati membri,

E. considerando che la PCP deve essere applicata tenendo conto delle convenzioni internazionali,

F. considerando l'importanza economica e sociale del settore della pesca nell'Unione in virtù dell'alto numero di posti di lavoro che ne dipendono in via diretta o indiretta e considerando l'elevato grado di dipendenza di molte regioni da questo settore, non solo per le attività di pesca ma anche per molte altre attività a essa connesse a monte e a valle,

G. considerando l'importanza di integrare i pescatori e le loro associazioni nelle decisioni riguardanti la PCP,

H. considerando l'opinione generale secondo cui l'attuale PCP non è riuscita a realizzare buona parte dei suoi obiettivi,

I. considerando tuttavia che la PCP istituita nell'anno 1983, nonostante i suoi difetti, ha avuto il grande merito di sforzarsi di adottare un'impostazione globale del settore,

J. considerando che la PCP costituisce un tutto di cui i vari aspetti (risorse, controllo, mercati, politica strutturale, politica sociale, politica estera) sono complementari e che, di conseguenza, qualsiasi riforma deve curare che sia sempre mantenuta la coerenza tra questi vari aspetti,

K. considerando che la mancanza totale di armonizzazione delle condizioni di occupazione e di protezione sociale comporta

una distorsione del costo della manodopera e, di conseguenza, provoca una certa delocalizzazione della flotta e delle imprese di trasformazione in seno alla stessa Unione europea,

L. considerando che la politica di conservazione e gestione delle risorse non ha potuto garantire, mediante gli strumenti a sua disposizione, l'auspicata sostenibilità delle risorse a un livello superiore al minimo biologico di sicurezza, che costituisce uno dei grandi obiettivi della PCP,

M. considerando che occorre incoraggiare lo sviluppo del pieno potenziale offerto dalle risorse alieutiche comunitarie, la loro conservazione e la relativa applicazione e che la Comunità dovrà sostenere attività più efficaci di ricerca e sviluppo delle risorse per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi,

N. considerando che i pilastri fondamentali della politica di conservazione sono il sistema dei TAC (totali ammissibili di cattura) e dei contingenti nonché il principio di stabilità relativa,

O. considerando che il principio di stabilità relativa si è prefisso l'obiettivo di garantire la stabilità relativa delle industrie nazionali e regionali in modo tale che queste ultime si adeguassero gradualmente alla nuova situazione del mercato unico,

P. considerando che il sistema di TAC e contingenti fu istituito allo scopo di garantire uno sfruttamento razionale delle risorse e di controllare le attività di pesca,

Q. considerando che il settore della pesca è un settore in declino,

R. considerando che la politica strutturale fu creata al fine di far fronte ai problemi strutturali della flotta comunitaria, in particolare a quelli connessi alla sua sovraccapacità attraverso, tra l'altro, i programmi di orientamento pluriennale (POP),

S. considerando che la politica strutturale ha sì contribuito, nella quasi totalità degli Stati membri, all'ammodernamento dell'apparato produttivo della pesca ma ha fallito nel tentativo di adeguare le dimensioni delle flotte alla disponibilità di risorse,

T. considerando che il processo di adeguamento della flotta comunitaria ha un enorme impatto sociale, contribuendo in molte regioni all'aumento della disoccupazione e delle disparità regionali, senza aver creato nuovi strumenti e alternative atti ad assorbire questo impatto,

U. riconoscendo il dovere di pescare in modo responsabile, in qualunque zona marittima siano attive le flotte della Comunità,

V. considerando che la politica relativa alle risorse esterne rappresenta un elemento importante della PCP per rispondere ai molteplici obblighi internazionali della Comunità in materia di pesca,

W. considerando che le relazioni con paesi terzi nel settore della pesca hanno acquisito con il tempo un'importanza sempre maggiore e che esse devono continuare a essere negoziate dalla Commissione al fine di assicurare la trasparenza e il rispetto dei trattati internazionali da parte dell'Unione e di garantire pari diritti di partecipazione a tutti gli Stati dell'Unione,

X. considerando l'importanza che la PCP rivista dovrebbe attribuire al settore dell'acquacoltura, dato il potenziale che tale settore detiene ai fini dell'approvvigionamento interno dei mercati comunitari e dell'industria di trasformazione, della riduzione della dipendenza dalle importazioni, della creazione di alternative occupazionali e della generazione di nuove industrie,

Y. considerando l'elevato grado di sviluppo dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca in seno all'Unione e la

sua dipendenza dal resto delle politiche applicate non solo al settore alieutico ma anche a settori alimentari concorrenti,

Z. considerando in particolare che l'approvvigionamento dell'industria comunitaria di trasformazione del pesce con materie prime ittiche provenienti dalla stessa flotta comunitaria fa registrare una continua diminuzione, essendo sceso nel frattempo al di sotto del 50 per cento, e che pertanto è ulteriormente aumentata la dipendenza dalle importazioni da paesi terzi,

AA. considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ha consentito la liberalizzazione della loro vendita nell'Unione senza alcun tipo di restrizioni; che inoltre il controllo e l'applicazione delle norme che disciplinano il commercio di prodotti ittici con paesi terzi sono inefficaci e scarsamente trasparenti,

AB. considerando la liberalizzazione delle relazioni commerciali dell'Unione nel mercato internazionale dei prodotti della pesca ottenuta mediante il consolidamento in seno al GATT di una tariffa doganale comune per tali prodotti, nonché le eccezioni e le deroghe consentite, tra l'altro, attraverso i sistemi di preferenze generalizzate e gli accordi di cooperazione o di associazione,

AC. considerando che il mercato dei prodotti della pesca tende a essere il riflesso ultimo delle altre politiche,

AD. considerando l'inoperatività generalizzata delle misure di controllo comunitario, dovuta essenzialmente alla dispersione e alla mancanza di omogeneità nella tipologizzazione delle infrazioni nell'applicazione dei controlli da parte degli Stati membri e nella mancanza di armonizzazione delle sanzioni in caso di infrazione,

AE. considerando che per sorveglianza e controllo non va inteso solamente il

controllo relativo allo sfruttamento delle risorse ma anche quello concernente il loro trasporto e la loro commercializzazione e che tale controllo va destinato anche ad altri ambiti della PCP, come l'osservanza dei POP o l'applicazione ai prodotti importati delle medesime norme che vigono per i produttori comunitari,

AF. considerando che il processo decisionale relativo all'attuale PCP è notevolmente centralizzato,

AG. considerando che secondo il principio di sussidiarietà, molte competenze della PCP aumentano di efficacia quando vengono esercitate dagli Stati membri e dalle autorità regionali, e che occorre incrementare la partecipazione all'applicazione della PCP di tutti gli interlocutori sociali interessati alla pesca,

1. sottolinea che la PCP deve continuare a rappresentare il quadro giuridico per la gestione della pesca dopo il 2002, con una chiara distinzione tra la piccola pesca locale e la pesca industriale su ampia scala; sottolinea inoltre che dopo il 2002 deve rimanere in essere la possibilità di deroghe al principio del libero e pari accesso alle acque comunitarie, sulla base di ragioni socioeconomiche e biologico-ecologiche, e che la zona territoriale di 12 miglia nautiche deve rimanere zona esclusiva di sfruttamento e di gestione da parte dello Stato membro costiero;

2. rileva l'importanza di trattare la pesca come uno dei settori dell'attività economica, settore che comprende un complesso profondamente integrato di elementi ambientali, umani e di protezione della specie, favorendo la capacità dell'impresa (privata, cooperativa e artigianale) ai fini della razionalizzazione dell'attività;

3. rileva come una revisione dei principi di base della politica comune della pesca, così come ogni intervento di modifica nei differenti settori che la compongono, comporta necessariamente delle ripercussioni

socioeconomiche che vanno valutate con attenzione e per le quali è indispensabile prevedere tempestivamente adeguate misure di sostegno alle categorie interessate, già in fase programmatica;

4. è favorevole a una maggiore armonizzazione delle condizioni di impiego e delle norme di protezione sociale e di sicurezza e alla progressiva riduzione del tempo in mare; è parimenti favorevole a un'armonizzazione dei contratti locali nella prospettiva di una giustizia sociale e salariale applicabile a tutti i lavoratori del settore;

5. chiede con fermezza che le parti sociali interessate, in particolare i pescatori e le loro associazioni, il cui appoggio è indispensabile per garantire il rispetto e la corretta applicazione di qualsivoglia misura di gestione, siano associate a ogni decisione relativa alla revisione della PCP nonché alla sua applicazione e gestione;

6. ritiene che i pescatori e le loro associazioni debbano essere consultati in sede di fissazione dei TAC e dei contingenti e riguardo all'applicazione degli strumenti europei di riconversione e dei Fondi strutturali;

Aspetti ambientali della futura PCP.

7. sottolinea che l'idea di sostenibilità è inerente allo sfruttamento delle risorse alieutiche ma sostiene che il concetto di sviluppo sostenibile dovrà mettere l'accento sull'esigenza che gli obiettivi di conservazione si concentrino sugli ecosistemi nel loro complesso, il che implica che l'attività alieutica dovrà essere compatibile con l'adeguata conservazione degli habitat marini e delle specie non pescabili che li condividono, che occorre tenere debitamente conto anche dell'impatto esercitato sulle popolazioni ittiche dalla predazione incontrollata e che si devono conseguentemente mettere a punto idonee strategie;

8. afferma che la futura PCP dovrà prefiggersi in particolare lo scopo di garantire quanto segue:

che gli obiettivi di conservazione tengano presenti aspetti relativi alla conservazione integrale;

che la gestione delle risorse marine vive sia basata sull'approccio di precauzione;

il carattere selettivo degli attrezzi e dei metodi di pesca, mantenendo una capacità ottimale per le specie-bersaglio e promuovendo la ricerca in tale settore;

l'istituzione di zone marine e litoranee protette totalmente o parzialmente dalle attività di pesca, ove ne sia scientificamente dimostrata la necessità;

che lo sfruttamento delle risorse sia efficace, ovvero che l'attività alieutica trasformi efficacemente in proteine le perdite inflitte agli *stock*;

un sostanziale potenziamento delle attività di ricerca sugli ecosistemi marini da parte dell'Unione a fianco di altre organizzazioni internazionali, nell'ambito delle dotazioni previste per la ricerca;

9. ritiene necessario stabilire un sistema che offra la flessibilità occorrente per ridurre al minimo la pratica degli scarti mediante una flessibilità interspecifica volta a garantire che nessuna specie catturata sia scartata al fine di non oltrepassare il contingente, nonché mediante il sostegno della ricerca sulla valorizzazione delle specie di basso valore commerciale, che vengono scartate;

10. prende atto dell'idea di introdurre etichette ecologiche, conferite dall'Unione ai prodotti del mare catturati in conformità delle norme che garantiscono la conservazione dell'ambiente e della stessa risorsa, ma richiede informazioni scientifiche supplementari sugli aspetti concreti dell'iniziativa;

Necessità di un equilibrio tra la capacità della flotta e le risorse.

11. insiste sulla necessità di adeguare la flotta alle risorse esistenti, ragion per cui dovrebbe essere promossa, attraverso adeguati incentivi finanziari che facilitino ai pescatori la cessazione definitiva dall'attività, la rigorosa osservanza dei POP da parte degli Stati membri;

12. rileva che la riduzione delle flotte va realizzata secondo criteri di razionalità ed equità e che occorre effettuare le riduzioni più significative nell'ambito di quei segmenti di flotta che pescano le risorse in peggiori condizioni;

13. sottolinea che le considerazioni di carattere sociale devono costituire una preoccupazione importante e che pertanto il ridimensionamento della flotta dovrà tenere presenti le ripercussioni socioeconomiche nelle aree fortemente dipendenti dalla pesca, dove è impossibile trovare alternative a breve termine; raccomanda che in questi casi si studino altre formule che non implicino la riduzione generalizzata dei pescherecci;

14. segnala che il riequilibrio tra capacità della flotta e risorse alieutiche potrebbe avere un'incidenza finanziaria assai elevata sul bilancio comunitario dei prossimi esercizi, in un periodo di grande austerità finanziaria;

Regime di conservazione delle risorse.

15. ritiene che il futuro sistema di conservazione e gestione delle risorse dovrà essere semplice ed efficace nonché integrato da una politica di misure tecniche volta a definire norme chiare sostenute e accettate dai pescatori e elaborate con la loro attiva partecipazione;

16. pone in risalto che occorre promuovere la stipula di accordi regionali o locali basati sul principio di sussidiarietà e adeguati alle caratteristiche specifiche delle

zone di pesca, che regolino l'accesso, le riserve biologiche e gli attrezzi di pesca utilizzabili, al fine di favorire uno sfruttamento razionale delle risorse;

17. presenta le seguenti proposte:

la fissazione dei TAC dovrà essere basata su fattori biologici e socioeconomici;

il principale obiettivo della politica di conservazione dovrà essere quello di salvaguardare un determinato volume critico della biomassa dello stock di riproduttori tale da garantire la capacità di rinnovo della risorsa;

la ripartizione dei TAC dovrà essere razionalizzata attraverso la distribuzione dei diritti di pesca tra i pescatori, utilizzando come punto di partenza a tale scopo il principio di stabilità relativa;

si valuterà l'eventuale trasferibilità dei diritti di pesca;

qualsiasi nuova misura di conservazione dovrà essere attuata in una prospettiva temporale tale da consentire al settore della pesca di adeguarsi senza scosse;

si dovrà prevedere una maggiore partecipazione dei pescatori locali al processo decisionale relativo alle questioni che li riguardano;

si dovranno prendere misure specifiche a salvaguardia della flotta artigianale che pratica la piccola pesca costiera, data la sua importanza per le comunità di pesca periferiche;

si dovranno mantenere i limiti di 6-12 miglia nautiche per proteggere gli interessi delle comunità locali;

si dovranno potenziare le attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle tecniche e ai livelli di conservazione, onde facilitare una migliore comprensione e un rafforzamento del supporto per le tecniche;

Politica in materia di risorse esterne.

18. chiede che all'industria alieutica comunitaria venga offerto il medesimo regime di requisiti e contropartite concesso ad altri settori alimentari concorrenti nel quadro delle relazioni con i paesi terzi;

19. si dichiara favorevole al fatto che gli accordi di pesca negoziati dalla Commissione rispettino i principi già fissati da questo Parlamento e si adeguino alle diverse circostanze di ciascuno dei paesi terzi interessati, ragion per cui la tipologia dovrà poter essere così ampia da tener conto di tali caratteristiche;

20. rileva che gli accordi di terza generazione negoziati dalla Commissione, intesi come quelli che cercano di coniugare gli interessi della pesca comunitaria con il grado di sviluppo del paese in questione, dovranno essere utilizzati in maniera selettiva e riservati per i casi in cui detti paesi presentino un grado di sviluppo sufficiente ad assorbire l'aiuto e le contropartite comunitarie in modo vantaggioso per tutti gli interessati;

21. si dichiara favorevole all'applicazione del principio di sussidiarietà anche agli accordi commerciali di pesca del settore privato non negoziati dalla Commissione, il che consentirebbe, in determinate circostanze, la negoziazione di possibilità di pesca da parte dello Stato o degli Stati membri interessati, cui verrebbe imputato in via esclusiva l'onere della compensazione finanziaria, fermo restando un adeguato inquadramento comunitario minimo e fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali di pesca e del diritto marittimo;

22. propone di tutelare gli interessi della pesca comunitaria nelle acque internazionali nel più rigoroso rispetto del diritto internazionale e di esigere il medesimo rispetto reciproco da parte di tutti gli altri interessati, nonché di perseguire la conservazione delle risorse della pesca nelle acque internazionali secondo i me-

desimi criteri vigenti per le acque comunitarie;

23. ritiene che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare debba costituire la base permanente e stabile per disciplinare a livello internazionale la pesca d'alto mare, allo scopo di mantenere l'attuale equilibrio stabilito tra gli interessi degli Stati rivieraschi e quelli che praticano la pesca d'alto mare;

Politica strutturale.

24. sottolinea che il settore della pesca è un settore in declino e che la finalità primaria della nuova politica strutturale consisterà nell'aiutare i titolari dei diritti di pesca a ristrutturare le proprie flotte ai fini di uno sfruttamento più razionale degli stock, nonché nell'offrire incentivi ai proprietari che intendano ritirarsi dall'attività di pesca;

25. rileva che gli obiettivi della politica strutturale dovranno essere quelli esposti in appresso:

lo sviluppo delle industrie di trasformazione dei prodotti della pesca, che continuerà a rappresentare un'alternativa economica e occupazionale di fronte all'eventuale riduzione di posti di lavoro nelle zone costiere;

il mantenimento di una politica specifica per le flotte da pesca artigianali, che richiederanno azioni complementari di sostegno a favore delle popolazioni costiere dipendenti da tali risorse;

misure di aiuto per l'adeguamento delle flotte ai contingenti disponibili, sulla base di progetti imprenditoriali a carattere volontario, allo scopo di migliorare la redditività dell'attività;

azioni in ordine a un approccio integrato per lo sviluppo delle zone costiere, al fine di garantire il futuro delle loro

attività economiche e di promuovere uno sfruttamento adeguato delle risorse;

Azioni relative all'acquacoltura.

26. insiste affinché la PCP rivista contempli, in via prioritaria, lo sviluppo razionale delle tecniche relative alle colture marine, in considerazione del loro potenziale ai fini della fornitura di proteine di elevata qualità al mercato comunitario e delle loro possibilità per la creazione di alternative occupazionali rispetto alla pesca estrattiva;

27. mette in guardia, ciononostante, contro le gravi conseguenze derivanti per gli ecosistemi dallo sviluppo incontrollato e senza previsioni di queste tecniche, nonché contro la loro capacità di interferenza con altri tipi di sfruttamento delle zone marine già in atto o prevedibili, e ritiene pertanto imprescindibile elaborare immediatamente una «mappa degli usi», tenendo presenti la fattibilità delle possibili colture, il tipo di acque, le esigenze del mercato nonché le eventuali interferenze con altri usi; sottolinea l'esigenza di sviluppare le conoscenze in materia di controlli veterinari e la consapevolezza del pericolo insito nella utilizzazione di medicinali in acquacoltura;

28. reputa che a tale scopo occorra applicare nella maniera più estensiva il principio di sussidiarietà, sia perché ciò interessa il trattamento di zone esclusivamente costiere, e anche interne, sia in considerazione del valore che riveste per la futura politica comunitaria in materia di acquacoltura lo scambio di informazioni concernenti le esperienze già esistenti, i problemi rilevati e lo stato di avanzamento della ricerca;

Industria di trasformazione.

29. richiama l'attenzione sull'interrelazione di questo settore con le altre politiche in materia di pesca, in parti-

colare con quella strutturale, — giacché esso dipende in larga misura dalle possibilità di approvvigionamento a partire dalle catture della flotta o dall'acquacoltura dell'Unione — nonché con l'OCM; al momento di elaborare tali politiche, la PCP del dopo 2002 dovrà tenere presenti, tra i suoi obiettivi, le esigenze dell'industria di trasformazione;

30. esorta a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove formule e presentazioni per i prodotti, in particolare, a svolgere campagne divulgative in merito allo sfruttamento di specie pescabili o coltivabili finora considerate di poco valore dai settori pesca e trasformazione dell'industria perché non conosciute dal consumatore;

31. raccomanda di esaminare la possibilità di istituire un'« etichetta comunitaria » di qualità per i prodotti trasformati nell'Unione europea e/o originari delle acque comunitarie;

Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

32. avverte che, come ha comprovato il funzionamento dell'attuale OCM, nessuna futura organizzazione dei mercati sarà applicata in modo proficuo né conseguirà il proprio fine di equilibrare il mercato comunitario se non si troverà in perfetta consonanza con le altre politiche; di conseguenza, nonostante le peculiarità che conferisce un mercato così aperto, qualunque decisione concernente altri campi dovrà contemplare le relative conseguenze per l'OCM prima di essere posta in vigore;

33. sottolinea la necessità di promuovere la centralizzazione dell'offerta creando e potenziando cooperative od organizzazioni di produttori che si prefiggano il mantenimento del prezzo alla produzione e ne rafforzino il potere negoziale di fronte alla commercializzazione e alla

trasformazione in virtù di un adeguato finanziamento comunitario;

34. propone alcune regole fondamentali cui dovrà attenersi la nuova OCM:

un servizio completo di informazione sul comportamento, quotidiano se possibile, del funzionamento dei vari mercati, con la compilazione, se necessario, di un elenco dei prodotti più sensibili alle grandi oscillazioni di prezzo, che consenta di creare un efficace meccanismo di intervento;

un adeguato e trasparente controllo tecnico-sanitario che garantisca una qualità omogenea in tutto il territorio comunitario, e una sorveglianza rigorosa e regolare dei prodotti che entrano nell'Unione in provenienza da paesi terzi;

l'istituzione di meccanismi adeguati per prevenire le crisi, di modo che gli operatori possano agire *a priori*; senza il rallentamento che comporta l'attesa della pubblicazione del relativo regolamento comunitario;

il potenziamento del ruolo delle organizzazioni di produttori e la promozione di contratti preliminari con le industrie di trasformazione, nonché una politica efficace di identificazione dei prodotti che assicuri la loro identificazione in ciascuna delle fasi di produzione e ne consenta la valorizzazione;

35. sollecita una ricerca approfondita sul funzionamento dei sistemi di preferenze generalizzate, in modo da garantire che servano gli obiettivi per cui sono stati previsti;

Politica di controllo.

36. ritiene che le enormi lacune dell'attuale sistema di controllo comunitario siano dovute alla molteplicità e disparità dei criteri e delle legislazioni dei vari Stati membri, i quali hanno competenza in materia, in particolare all'inadeguatezza delle risorse destinate ai controlli e all'insoddi-

sfacente efficacia degli stessi che ne consegue;

37. propone di razionalizzare il sistema, elaborando una legislazione e un sistema di sanzioni che impongano standard minimi comuni;

38. sottolinea che, a prescindere da quanto precede, il sistema comunitario di ispezione e controllo deve essere rafforzato;

39. chiede che la politica di controllo non sia limitata, nella pratica, solamente agli aspetti della conservazione ma sia estesa al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti nonché all'osservanza di tutti i regolamenti comunitari, compresi i POP;

40. chiede, in particolare, che sia rafforzato il controllo del rispetto dei contingenti attraverso una sorveglianza più rigorosa effettuata in parallelo in tutti i principali porti di approdo della Comunità;

41. esorta inoltre a rafforzare l'applicazione dei controlli in vigore per le produzioni di paesi terzi, cosicché nessun prodotto esterno entri nell'Unione senza conformarsi alle norme applicabili agli stessi produttori comunitari;

Decentramento della PCP.

42. ricorda che il principio di sussidiarietà può essere applicato assai più estesamente nel quadro della futura PCP e che esiste tutta una serie di competenze le quali, per il livello di conoscenza della realtà del settore e la vicinanza allo stesso, possono essere esercitate con assai maggiore efficacia dagli Stati membri o dalle amministrazioni regionali e locali;

43. sottolinea l'enorme capacità di manovra che la PCP conferisce alla Commissione, ma che non deve costituire un ostacolo tale da impedire il contributo alla gestione della pesca di tutti gli interessati, compresi i pescatori e le loro organizzazioni, dotate in gran parte di notevole competenza — competenza che la Commissione deve contribuire ad accrescere — per collaborare e condividere alcune responsabilità che non devono rimanere esclusivamente accentrate a Bruxelles;

* * *

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi, ai parlamenti e alle organizzazioni della pesca degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente